

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3033

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato **BASILE**

*Presentata il 20 maggio 1961*

#### Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme vigenti per la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio sono costituiti da alcuni articoli del Codice civile. Dopo la legge 21 marzo 1958, n. 253, che istituì l'albo professionale per mediatori, è evidente la necessità dell'istituzione di un albo professionale per gli agenti e rappresentanti di commercio che hanno una figura giuridica ben distinta e ben più importante di quella dei mediatori, sia per tutelare il legittimo interesse di 330.000 professionisti col riconoscimento legislativo della stessa autonomia professionale già data ai mediatori con la legge citata, sia per proteggere tutti i cittadini che talora non sono neanche in grado di conoscere la reperibilità di agenti o rappresentanti di commercio che non hanno un recapito certo, potendo esercitare la loro attività in modo clandestino o irresponsabile, talvolta attraverso il nome di terzi, che non

hanno nulla da perdere nelle operazioni commerciali concluse a loro tramite.

L'utilità pubblica dell'albo professionale è evidente pensando alla possibilità che, in mancanza di norme di legge, possono esercitare la professione di agenti e rappresentanti di commercio, persone che non danno nessuna garanzia, o incompatibili per altre funzioni da loro esercitate, anche come dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni con tutti gli inconvenienti determinati da tali abusi che leggi organiche dei principali paesi stranieri hanno perciò voluto evitare con opportune garanzie che è utile estendere al diritto italiano.

Il regolamento di attuazione della legge 21 marzo 1958, n. 253, non ancora emanato né compilato, stabilirà le norme per la formazione e la tenuta dell'albo professionale per gli agenti e rappresentanti di commercio, nell'interesse dell'attività commerciale.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le norme di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253, sono estese agli agenti e rappresentanti di commercio.

### ART. 2.

La presente legge entra in vigore dopo 120 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.